Allegato "C" N. 6476 Rep. e N. 4835 Racc.

TITOLO I

ORIGINE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - CRITERI OPERATIVI

ART. 1

È istituito ai sensi dei D.Lgs. n. 112/2017 e D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e della normativa in materia, l'Ente denominato

"POLO EDUCATIVO ZINELLI PERDONI IMPRESA SOCIALE ETS"

che assume la forma giuridica di Impresa Sociale in forma associativa senza scopo di lucro, d'ora in poi chiamata anche "Polo" o "Associazione" o "Ente" o "Impresa Sociale".

La Scuola trae origine dalla esplicita volontà del Sig. Giuseppe Zinelli il quale, venuto a morte il 31.03.1899, con testamento pubblico in data 21.01.1899 dispose di tutta la sua sostanza del valore di L. 5.411,25 per la istituzione di un asilo infantile da intitolarsi a suo nome.

Esso ha acquisito personalità giuridica in Ente Morale con R.D. N. CCLXXXVII (287) Protocollo n. 454902, dato a Capodimonte (Napoli) il 29 settembre 1900 con denominazione "*Asilo Infantile Zinelli*", come risulta dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia n. 241 di Giovedì 18 Ottobre Anno 1900, prima pagina "*Sommario*" e pagina 4118, Regio Decreto CCLXXXVII dato in Capodimonte il 29 settembre 1900.

Assunse quindi la qualifica di I.P.A.B., regolata dalle norme della legge 17/7/1890 n. 6972 e succ. modd.

Successivamente, alla morte delle sorelle Perdoni Maria Emilia e Serafina che con testamento pubblico disposero che le loro sostanze passassero all'Asilo Zinelli, l'Ente Morale prese il nome di Scuola "*Asilo Infantile Zinelli - Perdoni*".

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 del 29/08/1977, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16/02/1990, pubblicato sulla G.U. 23/02/1990 n.45, la Scuola venne ricompresa tra le I.P.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "*in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo- religiosa*".

In seguito lo Statuto venne approvato con la trasformazione dell'ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'Assemblea dei soci dell'ente stesso in data 23 luglio 2003 ai sensi della L.R. 13.2.2003 n. 1.

In conseguenza dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci di cui al verbale in data 27 marzo 2026, con l'iscrizione nella Sezione Speciale delle Imprese Sociali, aventi qualifica di Enti del Terzo Settore, l'Ente ha l'obbligo di indicare la qualifica di "IMPRESA SOCIALE" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti e nella corrispondenza.

ART. 2

A seguito di quanto indicato all'art. 1 il Polo Educativo Zinelli Per-

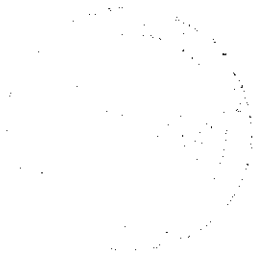

doni è un'Associazione con qualifica di Impresa Sociale ed in quanto tale Ente del Terzo Settore, regolata dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché dai D.Lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017 ed ha durata illimitata ed ha sede in Padenghe sul Garda (BS) in via Talina al n. 2.
L'eventuale trasferimento in altra sede all'interno del medesimo comune potrà essere deliberato dall'Assemblea degli associati, senza l'obbligo di modifica statutaria.
Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3
L'Associazione, *in primis*, gestisce una scuola dell'Infanzia, un Asilo nido e due unità d'offerta di Micronido di ispirazione cristiana senza prefiggersi fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
Essa ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal regolamento interno, i bambini di ambo i sessi in età prescolare, residenti nel Comune di Padenghe del Garda (BS) e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri comuni, provvedendo alla loro educazione e istruzione, assistendoli e preparandoli alla frequenza della scuola primaria, integrando l'opera della famiglia. A tal fine, si avvale dei mezzi e delle didattiche più idonee per stimolare nel bambino l'integrale realizzazione delle sue capacità intellettuali, fisiche, sociali e morali.
L'Associazione, al fine di favorire la realizzazione di una rete organica ed integrata di servizi educativi e socio sanitari sul territorio, mette a disposizione i propri servizi collaborando, a questo fine, con l'Ente locale all'attuazione delle scelte programmatiche e collegandosi con tutti gli Enti interessati.

Pertanto, la Scuola intende svolgere le seguenti attività:
- la gestione diretta ed indiretta di Scuole dell'Infanzia e/o Asili Nido e/o Sezioni "Primavera" nell'ambito della Regione Lombardia, nel rispetto delle norme civilistiche e sanitarie vigenti in materia, al fine di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età dai 0 (zero) anni ai 6 (sei) anni;
- provvedere all'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa, ponendo al centro del suo operare, i valori della vita, dell'accoglienza, della condivisione e della solidarietà, in armonia con i principi della Costituzione italiana;
- la formazione integrale del bambino nella sua individualità e irripetibilità, in vista della maturazione della persona, libera e responsabile, attraverso l'educazione ai principi della democrazia e nel rispetto delle diversità ideologiche e religiose, senza rinunciare alla propria identità cristiana nei limiti consentiti dalla loro età;

- favorire l'accoglienza degli alunni svantaggiati per handicap fisici e psichici e vietare ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini;
- adottare linee guida dell'attività educativo-didattica, che recepiscano gli orientamenti e le innovazioni della scuola dell'infanzia in Italia e del Progetto Educativo di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) cui essa aderisce. In particolare, l'Associazione riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola-genitori-insegnanti;
- la prestazione di servizi di cui al Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, in conformità al Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e ss.mm.ii., al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali;
- promuovere attività a favore dell'infanzia e dei minori, tra cui la gestione di centri estivi ed attività ricreative e di aggregazione, in particolare a favore di coloro che versano in stato di disagio psicologico e economico, favorendone l'inserimento nelle famiglie e nella società, fornendo un'adeguata assistenza sia dal punto di vista psicologico che finanziario;
- promuovere e favorire l'apertura di luoghi adibiti all'accoglienza dell'infanzia e dei minori al fine di alleviare e superare le situazioni di difficoltà in cui gli stessi si trovano, anche attraverso la gestione in proprio di strutture che si rendessero all'uopo necessarie;
- organizzare tutte quelle attività che, conformemente alle finalità istituzionali, concorrano ad alleviare la condizione di disagio in cui versa il fanciullo ed il minore;
- promuovere incontri, convegni, corsi e seminari su problematiche di notevole rilevanza per l'educazione, e lo sviluppo psicologico e affettivo dei minori;
- promuovere percorsi formativi, in particolar modo rivolti a persone ed Enti che operano nei settori dell'educazione e dell'infanzia;
- produzione o scambio di servizi finalizzati educazione e sviluppo integrale della persona, istruzione e formazione, con realizzazione, promozione e incremento anche di iniziative di carattere culturale e sociale, con reti associative e servizi strumentali resi anche in collaborazione con altre organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ovvero con enti che perseguano interessi sociali con finalità educativa e divulgativa.

L'Impresa Sociale, indi, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via stabile e principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii. di cui alle lette-

re:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 D.lgs. 112/2017.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dall'Impresa Sociale in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112, successivamente integrato dal Decreto Legislativo (D.Lgs.) 20 luglio 2018 n. 95, s'intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70 (settanta) per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione in forma associativa che esercita l'Impresa Sociale, secondo i criteri di computo definiti con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fermo restando il rispetto del limite di cui sopra, l'Ente potrà svol-

gere anche attività direttamente connesse e accessorie a quelle istituzionali.

Per il miglioramento degli scopi sociali, l'Impresa Sociale potrà, tra l'altro, acquistare e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre imprese sociali e/o terzi in genere, siano persone fisiche o persone giuridiche.

ART.4
I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, fatto salvo situazioni particolari certificate.

ART. 5
Nell'espletamento delle proprie finalità educative, l'Ente adotta gli orientamenti, gli indirizzi ed i programmi previsti per le scuole dell'infanzia statali ed il Progetto Educativo di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne cui aderisce.
Per quanto riguarda i titoli di studio e di idoneità del personale insegnante ed ausiliario, sono osservate le disposizioni di legge e dei regolamenti scolastici vigenti.

ART. 6
Eventuali condizioni di disabilità o disagio sociale e familiare, non possono costituire causa di esclusione dei bambini.
I minori da accogliere devono sottostare alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di profilassi igienico - sanitaria.

ART. 7
Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza, le modalità di corresponsione della retta e i casi in cui la frequenza può essere agevolata.
Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

TITOLO II
PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI, BILANCIO

ART. 8
Il patrimonio della Scuola è costituito dai beni di proprietà, come specificato annualmente a bilancio, o che in futuro diverranno di proprietà della stessa.
In particolare, il patrimonio immobiliare dell'Associazione è costituito da un immobile sito a Padenghe sul Garda (BS), Località Talina, identificato come segue nel Catasto Fabbricati del

Comune di Padenghe sul Garda

- Sezione NCT foglio 8,
- mapp. n.ro 312, Via Talina n. 2, piano S1-T, cat. B/5, cl. U, mq. 5815, Sup. Cat. mq. 1594, R.C. euro 3603,85.

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:
* con i proventi derivanti dal patrimonio;
* con le rette degli utenti;
* con le quote sottoscritte dai soci;
* con i contributi di enti pubblici e privati;
* con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio;
* con contributi da parte dei privati;
* con oblazioni, donazioni, lasciti.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e il bilancio sociale dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini infra indicati.
Il Presidente sottopone all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché la Relazione dei Sindaci e/o dei Revisori dei Conti.
È fatto espresso divieto di divisione tra i soci degli avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Impresa Sociale saranno destinati:
- allo svolgimento dell'attività statutaria;
- all'incremento del patrimonio sociale;
- alla restituzione di eventuali finanziamenti.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi non rientranti nei limiti di legge in materia di Impresa Sociale;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dalla citata norma-

tiva;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché, alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale dell'Impresa Sociale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, che non rispettano il limite stabilito dalle Autorità competenti.

L'Impresa Sociale può destinare una quota inferiore al 50 (cinquanta) per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'Impresa Sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
L'Impresa Sociale potrà destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché, dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni e iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema d'Impresa Sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'Impresa Sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi, beneficiando delle relative deducibilità fiscali.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.9

Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Consiglio di Scuola;

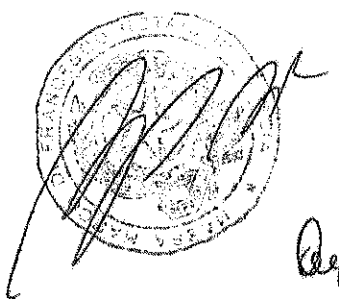

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore dei Conti, ove nominato per superamento dei limiti di legge.

In particolare, coloro che assumono cariche sociali dovranno possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in relazione all'incarico conferito e precisamente dovranno dimostrare prima del momento del conferimento dell'incarico:
- l'assenza di procedimenti giudiziari e carichi pendenti;
- dovrà essere accertata una comprovata esperienza professionale atta al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'assenza di interessi economico-patrimoniali in conflitto con le finalità dell'associazione.

ART. 10
SOCI

Sono considerati soci tutte quelle persone che per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità dell'Ente si impegnano a versare nelle casse dell'Ente stesso il contributo determinato dal C.d.A.
Possono essere soci le persone fisiche o persone giuridiche d'Impresa Sociale che ne condividano gli scopi, indipendentemente dalla forma e struttura adottata, secondo il principio di non discriminazione, senza distinzioni di nazionalità o localizzazione anche della sede, purché senza fine di lucro e rispondenti ai criteri indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto di quanto previsto in tema di struttura proprietaria e disciplina dei gruppi dall'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95.
Non possono essere ammessi a "socio" quelle persone che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del C.C.
I soci possono distinguersi in:
a - soci ordinari;
b - soci sostenitori;
c - soci benefattori.
a) Sono soci Ordinari coloro che si impegnano a versare annualmente la quota determinata dal C.d.A. e liberamente sottoscritta;
b) sono soci Sostenitori coloro che, oltre al versamento della quota annuale relativa al socio ordinario, di loro iniziativa si impegnano ad un ulteriore versamento annuale pari almeno al doppio della quota relativa al socio ordinario;
c) sono soci Benefattori coloro che, per motivi umanitari e filantropici, intendendo garantire all'Ente la continuità didattica nel tempo, ne consolidano le basi patrimoniali con versamento o donazioni anche *una tantum*, per importi o valori corrispondenti o superiori al costo annuale sostenuto per una unità insegnante.

L'assemblea dei soci autonomamente o su proposta del C.d.A. può deli-

berare la istituzione di un albo dei benefattori non soci nel quale saranno iscritti tutti i nominativi di quelle persone che hanno fatto donazione in denaro o beni all'Ente. I soci benefattori saranno automaticamente iscritti in detto albo.
Perdono la qualità di soci coloro che non hanno effettuato il pagamento della quota annuale sottoscritta nei termini fissati dal Consiglio o che compiono atti contrari agli scopi ed agli interessi dell'Associazione.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie di associati non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Impresa Sociale. In particolare, tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
L'adesione all'Impresa Sociale non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Impresa Sociale di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti per il patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e comunque non sono rivalutabili, né ripetibili se non con le modalità previste dal presente statuto.
In caso di scioglimento dell'Impresa Sociale, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Impresa Sociale in forma associativa non può farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Impresa Sociale a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né a causa di morte, per successione a titolo universale o particolare, né per atto tra vivi.

L'elenco dei soci dovrà essere tenuto costantemente aggiornato in apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci stessi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, successivamente integrato dal D.Lgs. 20 luglio 2018 n. 95, non possono acquisire la qualifica d'Impresa Sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

REGOLAMENTO E RINNOVO ISCRIZIONI SOCI ORDINARI

1 - Le iscrizioni dei nuovi Soci ordinari sono aperte tutto l'anno dietro semplice richiesta, anche verbale, fatta al Presidente che dispone per le formalità della loro effettuazione, sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2 - L'importo della quota annuale di iscrizione è unico e indipendente dal periodo di iscrizione.
3 - I nuovi Soci ordinari acquisiscono il diritto di voto all'Assemblea dei Soci dopo tre mesi dalla loro iscrizione.
4 - I Soci ordinari che rinnovano la loro iscrizione entro la scadenza della campagna per il rinnovo mantengono il diritto di voto immediato in Assemblea.
5 - Ogni anno sarà aperta la campagna per il rinnovo delle iscrizioni dei Soci Ordinari e per l'iscrizione dei nuovi Soci Ordinari secondo le seguenti modalità:
a) la campagna annuale, per il rinnovo delle iscrizioni, sarà aperta mediante la comunicazione dell'invito al rinnovo a tutti i Soci iscritti per l'anno in corso, spedita entro il 31 ottobre di ogni anno, nella quale saranno esposti una sintesi del presente regolamento, l'importo della quota annuale di iscrizione e le modalità per la effettuazione del rinnovo delle iscrizioni;
b) la durata della campagna annuale per il rinnovo delle iscrizioni, decorrerà dalle 9.00 del 1^ novembre dell'anno in corso alle ore 20.00 del 31 gennaio dell'anno sociale a cui sarà riferita, in caso di coincidenza con festività, i termini saranno spostati al primo giorno feriale immediatamente successivo;
c) dopo la scadenza della campagna annuale per il rinnovo delle iscrizioni, potranno essere accettate solo le iscrizioni dei nuovi Soci ordinari;
d) in coincidenza con la campagna annuale per il rinnovo delle iscrizioni, sarà svolta un'opera di sensibilizzazione per l'iscrizione dei nuovi Soci ordinari, mediante l'esposizione al pubblico di manifesti informativi, nei quali compariranno una sintesi del presente regolamento, l'importo della quota annuale di iscrizione e le modalità per l'effettuazione dell'iscrizione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione del socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta dall'Impresa Sociale.
Decorsi 60 (giorni) la delibera di ammissione deve intendersi rilasciata per "silenzio-assenso" ed il nominativo del nuovo associato deve esser annotato, a cura degli Amministratori, sul Libro dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda è accolta.
Il ricorso avverso i provvedimenti di diniego di ammissione dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comuni-

cazione del provvedimento all'interessato. L'Assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

SANZIONI DISCIPLINARI

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, ovvero nuoccia con il suo comportamento al buon nome della Scuola, si rende responsabile di infrazioni disciplinari che potranno essere inflitte dal Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione del socio.

Contro le decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia disciplinare di sospensione o di esclusione dei soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

I membri degli organi dell'Impresa Sociale che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei Soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Il predetto procedimento di decadenza dall'incarico ricoperto per sanzione disciplinare non è applicabile per il solo richiamo scritto.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci potranno recedere dall'Impresa Sociale in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Il socio recedente non avrà diritto a liquidazione alcuna con riferimento sia a eventuali conferimenti che alle quote versate.

In caso di comportamento di un socio difforme e in contrasto con il presente Statuto e con l'eventuale regolamento dell'Impresa Sociale, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'espulsione del socio, con espressa esclusione di liquidazione alcuna sia per gli eventuali conferimenti che per le quote versate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11

L'assemblea generale dei soci deve essere convocata, ai sensi dell'art 20 del codice civile, dagli amministratori, una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per iniziativa del Presidente dell'Associazione o per richiesta scritta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

La convocazione scritta dovrà essere recapitata a tutti i Soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la adunanza. L'avviso può

essere portato a conoscenza anche a mezzo di e-mail o altro mezzo informatico idoneo che possa garantire prova di avvenuta ricezione.
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio purché in Provincia di Brescia.
In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei soci. L'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di e-mail o altro mezzo informatico idoneo che possa garantire prova di avvenuta ricezione.
Alle assemblee possono intervenire i soci ordinari e i soci sostenitori in regola con il versamento della quota associativa e i soci benefattori.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il socio ha diritto ad un solo voto e può delegare, con atto scritto, un altro socio, senza necessità di autentica; ogni socio non può avere più di una delega. Gli amministratori non possono essere delegati.
In caso di associati minorenni, il diritto di voto sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno gli esercenti la responsabilità genitoriali.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione di quelle relative alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio economico e sociale e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Il presidente accerta la validità della convocazione, della costituzione dell'assemblea, il diritto di intervento e la validità delle deleghe.
Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario o dal Notaio nei casi di legge, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio nei casi di legge.
L'assemblea si può svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione adotta apposito Regolamento Interno al fine di stabilire le modalità di partecipazione in assemblea anche dei lavoratori, degli utenti o degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'Impresa Sociale, fermo restando il diritto di voto in capo ai soli soci.

ART. 12

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, in particolare:

1. nomina i rappresentanti dei soci per il Consiglio di Amministrazione, l'organo di controllo e l'eventuale revisore dei conti;
2. delibera, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati e sui ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari;
3. approva il Bilancio economico e sociale e i relativi allegati;
4. delibera le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione e lo scioglimento dell'associazione e su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio formato da 7 (sette) membri compreso il Presidente, eletto nel proprio seno ai sensi del successivo art. 15 ed è costituito come segue:

- parroco *pro tempore* o suo delegato;
- n. 1 rappresentante dell'amministrazione comunale nominato dal Sindaco;
- n. 5 soci eletti dall'assemblea con maggioranza di voti espressi.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data del suo insediamento.

I componenti possono essere riconfermati più di una volta senza interruzione alla scadenza del mandato ferma restando la complessiva durata dell'Organo di cui al comma precedente.

Qualora venissero a mancare uno o più membri di nomina dell'Assemblea dei soci del Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea, per la nomina dell'intero Consiglio, deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo interno; quest'ultimo può compiere nel frattempo gli atti di amministrazione che abbiano carattere di urgenza.

Qualora l'Impresa Sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell'Impresa Sociale, di almeno un componente dell'organo di amministrazione.
Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo e di revisione. Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

È tuttavia vietata la corresponsione ai membri del Consiglio di Amministrazione di compensi superiori a quelli previsti dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

ART. 14
Oltre a quanto già sopra indicato, non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i genitori eletti nel Consiglio di Scuola ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione.
Decadono dalla carica i membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 volte consecutive alle riunioni; la decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.
Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei propri componenti.

ART. 15
Al Consiglio spetta l'amministrazione dell'Associazione, in particolare adempie ai seguenti compiti:
a - l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Direttore Generale;
b - regolamenti relativi alla vita comunitaria, al servizio amministrativo ed economale;
c - inammissibilità a socio per i richiedenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. ed irrogazione delle sanzioni disciplinari;
d - il regolamento organico ed il trattamento economico del personale e relative modifiche;
e - la nomina e le assunzioni del personale ed i provvedimenti relativi alla sospensione e cessazione del rapporto di impiego;
f - la predisposizione del bilancio economico e sociale da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione;
g - le convenzioni con enti pubblici e privati;

h - sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione e sui finanziamenti;
i - sull'acquisto e l'alienazione di titoli, beni mobili, sulla accettazione di donazioni, eredità e legati;
l - delibera l'alienazione dei beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 - comma 2 - decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
m - sui provvedimenti di carattere generale proposti dal Consiglio di Scuola;
n - la misura delle rette di frequenza e loro applicazione;
o - la misura delle quote annuali dei soci ordinari;
p - la predisposizione della relazione annuale.
Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.

ART. 16
Il C.d.A. si riunisce ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su richiesta scritta e motivata da 1/3 dei componenti il Consiglio stesso e almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio economico e sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o in altro edificio purché in Provincia di Brescia.
La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi, con qualunque mezzo, anche informatico, idoneo a garantire la certezza della comunicazione, ai singoli componenti almeno 5 giorni prima della adunanza.
L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri del C.d.A., le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Le votazioni sono palesi, salvo quelle relative a questioni concernenti persone che debbono avvenire con voto segreto.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.
Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.
Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i Consiglieri intervenuti alla riunione. Se qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella di-

scussione a giustificazione del voto da lui dato.
Il Consiglio di Amministrazione si può svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle medesime condizioni sopra previste per l'Assemblea.

ART. 17
Entro un congruo termine prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, il Presidente richiede agli enti e organi interessati la designazione dei nuovi rappresentanti. Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.
Le dimissioni di un membro del C.d.A. devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all' O.d.G. della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste.
Nel caso in cui il Consiglio ne deliberi l'accettazione il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente locale cui compete la designazione.
In ugual modo si procede in caso di decesso o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un Consigliere.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla surroga del membro in seno al Consiglio stesso dopodiché provvederà con le modalità di cui ai commi precedenti alla nomina del nuovo presidente ed eventualmente del Vice-Presidente.
I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 18
Il Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno ed a maggioranza relativa di voti, il Presidente.
Il C.d.A. elegge altresì nel proprio seno ed a maggioranza relativa di voti il Vice-Presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fa le veci. In caso di assenza di entrambi, le funzioni del presidente sono demandate al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART. 19
Il Presidente del C.d.A. esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto e/o che gli siano state delegate dal C. d. A. e dall'Assemblea dei soci.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il C.d.A. nonché l'Assemblea dei soci. Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte

da tali organi.
In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del C.d.A. sottoponendoli a ratifica a prima adunanza di questo.

CONSIGLIO DI SCUOLA
ART. 20
Il Consiglio di Scuola è composto:
a - dal Presidente del C.d.A. che lo presiede;
b - dai genitori rappresentanti delle sezioni di scuola d'infanzia, della sezione Primavera, dal genitore rappresentante del Nido e dal genitore rappresentante dei Micronidi, purché non componente del Consiglio di Amministrazione;
c - il Direttore;
d - dalla referente per le insegnanti della scuola dell'infanzia
e - dalla referente per le educatrici di Nido e Micronidi
f - da un rappresentante del personale ausiliario.
Il Consiglio di Scuola che si riunisce di regola almeno due volte l'anno, verifica l'andamento dell'anno scolastico, formula proposte sui regolamenti inerenti la vita comunitaria, le attività educative e ludiche, favorisce il dialogo tra scuola e famiglia.
Il Presidente dell'Ente riferisce al C.d.A. sulle proposte dibattute in seno al Consiglio di Scuola.
Il Consiglio di Scuola è tenuto a riunirsi in caso di necessità e di urgenza su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti.
Tutte le componenti elettive del Consiglio di scuola si rinnovano ogni due anni.
Il Consiglio di Scuola si può svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle medesime condizioni sopra previste per l'Assemblea.

SEGRETARIO DELL'ENTE
ART. 21
Il Segretario dell'Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno, sovrintende alla funzione amministrativa contabile ed economale e ne risponde direttamente al Presidente e coadiuva il Presidente stesso nelle sue funzioni.
Il Segretario cura l'attuazione delle deliberazioni; predispone gli schemi di deliberazione da adottarsi dal C.d.A. e dal Presidente; redige i verbali; prepara i contratti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI
ART. 22
L'Assemblea dei Soci procede alla nomina di uno o più sindaci o di un Collegio Sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice ci-

vile.
Nelle imprese sociali che superino due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è riservata la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti direttamente interessati alle attività dell'Impresa Sociale, di almeno un componente dell'organo di controllo.
I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 della citata normativa. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
Nel caso in cui l'Impresa Sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

DIRETTORE GENERALE

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Direttore Generale coadiuva il Consiglio di Amministrazione e ne attua le disposizioni; sovraintende a tutti gli Uffici e Servizi dell'Impresa Sociale e provvede al buon andamento di essi. Al Direttore Generale, per singoli, determinati atti o categorie di atti, potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza dell'Impresa Sociale di fronte a terzi. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; collabora alla gestione finanziaria e all'amministrazione dell'Impresa Sociale sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio di Amministrazione a cui è tenuto a relazionare.
Il direttore gestisce il personale, presiede gli organi collegiali del personale educativo, mantiene i rapporti con le famiglie, cura insieme al Presidente i rapporti con gli Enti.

TITOLO IV
MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività sociali, delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire al Direttore e il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

L'Impresa Sociale assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività sociale in modo che questi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottare dalla stessa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e servizi scambiati. A tal fine è assicurata la partecipazione dei lavoratori alle elaborazioni di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché, alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'Assemblea dei Soci.

Dell'esito di tale coinvolgimento ne deve essere fatta menzione nel bilancio sociale. I lavoratori dell'Impresa Sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'Impresa Sociale non può essere superiore ai limiti stabilite dalle normative in materia tempo per tempo vigenti.

L'Impresa sociale potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari che saranno iscritti in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Impresa Sociale soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal presente Statuto e dalle norme di legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Impresa Sociale di cui il volontario è socio

o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'Impresa Sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'Impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Impresa Sociale viene deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Con la delibera di scioglimento comunque motivata, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, su delibera dell'Assemblea dei Soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1 previsti dal D.Lgs. 112/2017, ovvero secondo le indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017).
La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'Impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. Gli atti che precedono devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore.
L'organo di amministrazione dell'Impresa Sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti che precede, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al precedente comma, ovvero, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
L'efficacia degli atti che precedono è subordinata all'autorizzazione

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Avverso il provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
In caso d'insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
L'Impresa Sociale è sottoposta alle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo previste dall'art. 15 del D.Lgs. 112/2017.

ART. 26

L'Associazione tiene presso la sede sociale il libro dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal presidente, dai consiglieri e dal segretario ed il libro dei verbali delle riunioni dell'assemblea dei soci sul quale verranno trascritte tutte le delibere assembleari sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
L'Impresa Sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.
L'Impresa Sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Impresa Sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 27
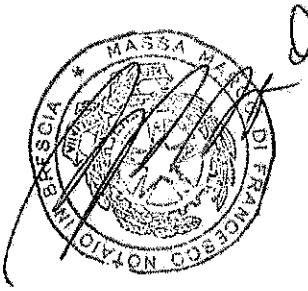
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio, alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, nonché, per quanto ancora non disciplinato, alle disposizioni del Codice civile riguardanti le associazioni, nonché, alle ulteriori norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.